



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

AREA SOCIO CULTURALE ISTRUZIONE Servizio Pubblica Istruzione

ALLEGATO D

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di integrazione scolastica degli alunni con disabilità residenti nel Comune di Assemini e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado (settembre 2026 – giugno 2029)

CIG: [●] – CUI: S80004870921202500001

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, unico lotto, durata 36 mesi con opzione di proroga fino a 6 mesi.

Tra

Comune di Assemini, C.F. [●], con sede in [●], in persona del Dirigente/Responsabile del Settore [●], domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, di seguito "Stazione Appaltante" o "Comune",

e

[Denominazione Appaltatore], C.F./P.IVA [●], con sede in [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona del legale rappresentante pro tempore [●], di seguito "Appaltatore".

PARTE I – PREMESSE

Art. 1 – Premesse e valore delle premesse

1. Le premesse che seguono, unitamente ai documenti e agli atti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne conformano l'interpretazione e l'esecuzione.
2. Visto che il Comune di Assemini ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice"), per l'affidamento del servizio di integrazione scolastica degli alunni con disabilità residenti nel territorio comunale e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
3. Visto che la procedura è stata aggiudicata, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Codice, con determinazione n. [●] del [●] adottata dal/dalla [●];
4. Visto che con determinazione n. [●] del [●] è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione a seguito della verifica positiva dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 17 del Codice e dell'art. 100 e dell'Allegato II.12 al medesimo;
5. Visto che l'Appaltatore ha presentato offerta tecnica ed economica rispettivamente valutata con punteggio di [●]/80 e di [●]/20, per un punteggio totale di [●]/100, e che l'offerta economica corrisponde a un ribasso del [●]% sull'importo a base d'asta;
6. Vista la documentazione prodotta dall'Appaltatore in sede di verifica dei requisiti, compresa la garanzia definitiva di cui



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

all'art. 39 del presente contratto;

7. Accertata l'insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 94 e all'art. 95 del Codice;
8. Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità con esito regolare;
9. Verificato il rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
10. Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e inscindibile dello stesso e hanno piena efficacia negoziale tra le parti.

Art. 2 – Fonti regolatrici del rapporto contrattuale

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato, nell'ordine gerarchico che segue, da:

- a) il presente contratto e i suoi allegati;
 - b) il Disciplinare di gara approvato con determinazione n. [●] del [●];
 - c) il Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito "Capitolato");
 - d) il Progetto del Servizio – Relazione Generale Illustrativa;
 - e) l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'Appaltatore e facenti parte integrante del presente contratto quali Allegati n. [●] e n. [●];
 - f) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e i relativi allegati, con particolare riferimento all'Allegato II.14 (Direttore dell'esecuzione e verifiche di conformità per i contratti di servizi e forniture);
 - g) le Linee Guida e i Bandi Tipo dell'ANAC, in quanto applicabili;
 - h) la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.;
 - i) il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 e il D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96;
 - j) la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1, commi 594-600, come modificata dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
 - k) il Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182;
 - l) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro;
 - m) il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
 - n) il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, art. 2, in materia di casellario giudiziale per soggetti a contatto con minori;
 - o) la Legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - p) la Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - q) la Legge 8 novembre 2000, n. 328;
 - r) la Legge Regionale Sardegna 23 dicembre 2005, n. 23, e la L.R. 17 maggio 2006, n. 9;
 - s) la Deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n. 50/40 dell'8 ottobre 2020;
 - t) il Codice Civile per quanto non diversamente disposto dalle fonti di cui alle lettere precedenti;
 - u) ogni altra norma vigente in materia di appalti pubblici, servizi sociali, tutela del lavoro e protezione dei dati personali.
2. In caso di contrasto tra le fonti elencate al comma 1, prevale quella gerarchicamente superiore. In caso di contrasto tra le previsioni del Disciplinare e quelle del Capitolato, prevale il Disciplinare, salvo che il contrasto riguardi aspetti tecnico-



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

operativi di dettaglio per i quali il Capitolato ha valore integrativo.

3. L'Appaltatore dichiara di conoscere integralmente tutte le fonti regolatrici elencate al comma 1 e di accettarne incondizionatamente il contenuto.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente contratto si intende per:

- a) "Codice": il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici;
- b) "Stazione Appaltante" o "Comune": il Comune di Assemini, in persona del/della legale rappresentante pro tempore;
- c) "Appaltatore": il soggetto aggiudicatario del presente appalto, identificato nella parte iniziale del presente contratto;
- d) "RUP" o "RUP/RdP": il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice, individuato nella persona della dott.ssa Valentina Melis, dell'Area Servizi Socioculturali e Istruzione del Comune di Assemini;
- e) "DEC": il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 114 del Codice e dell'Allegato II.14, nominato dalla Stazione Appaltante;
- f) "Referente dell'Appaltatore": il soggetto designato dall'Appaltatore quale interlocutore operativo della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 18 del presente contratto;
- g) "Coordinatore": il coordinatore tecnico con esperienza almeno triennale, obbligatoriamente designato dall'Appaltatore per l'organizzazione e il controllo del servizio;
- h) "Educatori": gli operatori con qualifica di educatore professionale socio-pedagogico ai sensi della Legge n. 205/2017, art. 1, commi 594-600, classificati al livello D2 del CCNL Cooperative Sociali;
- i) "OSS" o "Assistenti": gli operatori socio-sanitari addetti all'assistenza alla persona, classificati al livello C1 del CCNL Cooperative Sociali;
- j) "PEI": Piano Educativo Individualizzato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2017 e s.m.i.;
- k) "GLO": Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 66/2017 e s.m.i.;
- l) "GLI": Gruppo di Lavoro per l'Inclusione di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 66/2017 e s.m.i.;
- m) "CCNL": il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Cooperative Sociali (Codice CNEL T151), stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative;
- n) "Capitolato": il Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente contratto;
- o) "Disciplinare": il Disciplinare di gara allegato al presente contratto;
- p) "Progetto": il Progetto del Servizio – Relazione Generale Illustrativa, allegato al presente contratto;
- q) "Lex specialis": l'insieme dei documenti di gara comprendenti Bando, Disciplinare, Capitolato e Progetto;
- r) "FVOE": il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico gestito dall'ANAC;
- s) "DUVRI": il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
- t) "Indice IR": l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie elaborato dall'ISTAT con riferimento alla divisione ATECO 88 – Assistenza sociale non residenziale;
- u) "Split payment": il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PARTE II – OGGETTO E DURATA

Art. 4 – Oggetto dell'appalto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di integrazione scolastica degli alunni con disabilità residenti nel Comune di Assemini e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, classificato con CPV 85312110-3.

2. Il servizio si configura come appalto di servizi ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, il costo della manodopera, come stimato dalla Stazione Appaltante, è pari a € 1.163.373,90 (unmilionecentosessantatremilatrecentosettantatre/90) IVA esclusa.

3. Il servizio include, in via non tassativa ma esemplificativa, le seguenti macro-attività:

- a) assistenza alla persona (livello C1), volta a supportare l'autonomia personale degli alunni con disabilità nelle attività di igiene, vestiario, alimentazione e cura delle funzioni fisiologiche;
- b) assistenza educativa specialistica (livello D2), volta a sviluppare i prerequisiti dell'apprendimento, le abilità sociali e relazionali e a sostenere la realizzazione degli obiettivi indicati nel PEI;
- c) coordinamento tecnico-organizzativo del servizio (livello E2), comprensivo della supervisione del personale, della relazione con la Stazione Appaltante e del raccordo con i servizi scolastici e sanitari;
- d) servizio di trasporto e accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa, anche fuori dal territorio comunale.

4. Il monte ore complessivo presunto per l'intera durata contrattuale è pari a 50.280 ore, così ripartite:

- **Coordinamento (livello E2): 3.450 ore;**
- **Assistenza educativa (livello D2): 40.710 ore;**
- **Assistenza alla persona/OSS (livello C1): 6.120 ore.**

5. Il monte ore indicato al comma 4 ha carattere presuntivo e può subire variazioni in funzione del numero effettivo di alunni beneficiari e delle ore settimanali assegnate dalla Stazione Appaltante, nei limiti di cui all'art. 9 del presente contratto.

Art. 5 – Finalità del servizio

1. Il servizio persegue le finalità stabilite dalla Legge Quadro 5 febbraio 1992, n. 104, art. 13, ovvero di assicurare il diritto allo studio degli alunni con disabilità e di garantirne la piena inclusione scolastica mediante interventi di assistenza, di sostegno educativo e di supporto all'autonomia personale.

2. Il servizio si colloca nel quadro normativo del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 e del D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, che ridefiniscono il sistema di valutazione, certificazione e sostegno dell'inclusione scolastica, nonché del Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182.

3. L'Appaltatore è tenuto a orientare l'organizzazione e l'esecuzione del servizio al perseguimento delle seguenti finalità specifiche:

- a) garantire la piena partecipazione degli alunni con disabilità alle attività didattiche e di vita scolastica;
- b) sostenere lo sviluppo delle potenzialità individuali di ciascun alunno in coerenza con il PEI;
- c) favorire l'integrazione degli alunni con disabilità nel gruppo classe e nella comunità scolastica;



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

- d) supportare le famiglie nell'esercizio del diritto all'inclusione scolastica dei propri figli;
- e) raccordarsi con i servizi sanitari, riabilitativi e sociali territoriali per garantire la continuità e la coerenza degli interventi.

Art. 6 – Prestazioni richieste

1. Le prestazioni oggetto del presente appalto sono analiticamente descritte nel Capitolato e nel Progetto del Servizio, che costituiscono parte integrante del presente contratto. In sintesi, l'Appaltatore è tenuto a svolgere le seguenti attività:

a) Assistenza alla persona (OSS – livello C1):

- supporto nelle attività di igiene personale, vestiario e cura dell'aspetto;
- assistenza nelle attività di alimentazione;
- supporto nel controllo sfinterico e vescicale;
- accompagnamento degli alunni all'interno della struttura scolastica.

b) Assistenza educativa specialistica (Educatori – livello D2):

- realizzazione degli interventi educativo-riabilitativi previsti nel PEI per lo sviluppo dei prerequisiti dell'apprendimento;
- sostegno all'acquisizione di abilità sociali, relazionali e comunicative;
- attività individuali, in piccolo gruppo e in classe in raccordo con il docente di sostegno e il team docente;
- partecipazione ai GLO su richiesta e previa autorizzazione del DEC;
- elaborazione di ipotesi di intervento scritte da comunicare ai docenti;
- monitoraggio periodico e relazione finale annuale per ciascun alunno, a firma del Coordinatore.

c) Coordinamento tecnico (Coordinatore – livello E2):

- organizzazione, supervisione e controllo del personale impiegato;
- partecipazione alle riunioni mensili con il DEC e alle riunioni trimestrali con l'équipe;
- raccordo con le famiglie, i docenti, i servizi sanitari e le strutture socio-ricreative del territorio;
- gestione del segretariato sociale e dell'informazione/orientamento alle famiglie;
- presentazione alla Stazione Appaltante delle schede mensili di attività entro 5 giorni dal termine di ciascun mese;
- redazione e trasmissione della reportistica prevista dal Capitolato e dal presente contratto.

d) Servizio di trasporto:

- accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa, anche verso istituti situati fuori dal territorio comunale;
- messa a disposizione dei mezzi di trasporto adeguati;
- rimborso chilometrico liquidato sulla base delle Tabelle ACI dell'anno [●] di riferimento, da aggiornare annualmente con le Tabelle in vigore.

2. Sono espressamente escluse dal presente appalto le prestazioni di competenza del personale scolastico, ivi inclusi gli interventi di cambio, trasferimento e spostamento che non rientrano nelle attività assistenziali affidate all'Appaltatore.

3. Il preavviso minimo per l'organizzazione delle prestazioni è di 2 giorni lavorativi, salvo i casi di urgenza documentata comunicati dalla Stazione Appaltante.

Art. 7 – Destinatari del servizio



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

1. I destinatari del servizio sono gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992 e del D.Lgs. n. 66/2017, residenti nel Comune di Assemini e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, sia ubicate nel territorio comunale sia fuori Comune, nella misura in cui gli alunni siano residenti ad Assemini.
2. Il numero degli alunni beneficiari è suscettibile di variazione in aumento o in diminuzione in funzione delle certificazioni depositate presso il Comune e delle iscrizioni scolastiche. Variazioni fino al 20% del numero indicato al comma 2 non danno diritto all'Appaltatore ad alcuna revisione del corrispettivo, mentre variazioni superiori potranno essere regolate ai sensi dell'art. 9 del presente contratto.
3. L'elenco dei plessi scolastici interessati e la distribuzione degli alunni per plesso e per tipologia di intervento sono riportati nell'Allegato n. [●] al presente contratto, aggiornabile dalla Stazione Appaltante prima dell'avvio di ciascun anno scolastico con comunicazione scritta all'Appaltatore, nel rispetto dei limiti di modificabilità di cui all'art. 9.

Art. 8 – Durata contrattuale

1. Il presente contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla data di avvio dell'esecuzione di cui all'art. 16.
2. Il periodo di esecuzione effettiva del servizio è quello degli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, da settembre 2026 a giugno 2029, con esclusione dei mesi di luglio e agosto di ciascun anno scolastico, in ragione della sospensione delle attività didattiche.
3. L'orario di svolgimento del servizio è compreso tra le ore 08:00 e le ore 18:00, dal lunedì al sabato. In via eccezionale e previa autorizzazione scritta del DEC, possono essere richieste prestazioni nelle giornate del sabato, con oneri già compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. L'Appaltatore non può in alcun caso interrompere, sospendere o cessare l'esecuzione del servizio prima della scadenza del termine contrattuale, salvo i casi di risoluzione di diritto o di recesso previsti dal presente contratto e dalla legge.

Art. 9 – Eventuali opzioni, proroga tecnica e modifiche contrattuali

1. Quinto d'obbligo. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, alle medesime condizioni contrattuali. L'Appaltatore è obbligato ad accettare tale variazione senza poter sollevare alcuna eccezione, anche ai sensi dell'art. 9 del Codice.
2. Proroga tecnica. In casi eccezionali di oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento per il periodo successivo, la Stazione Appaltante può disporre la proroga tecnica del presente contratto ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. Durante la proroga tecnica l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto.
3. L'importo complessivo stimato del contratto, comprensivo delle opzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, ammonta a € **1.779.445,50** (unmilionesettecentosettantanovemilaquattrocentoquarantacinque/50) IVA esclusa, come indicato nel Disciplinare di gara.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PARTE III – IMPORTO E CORRISPETTIVO

Art. 10 – Importo contrattuale

1. L'importo a base d'asta è pari a € **1.271.032,50** (unmilione duecentosettantunomilatrentadue/50) IVA esclusa.
2. L'importo contrattuale, determinato applicando il ribasso del [●]% offerto dall'Appaltatore in sede di gara sull'importo a base d'asta, ammonta a € [●] ([●]/00) IVA esclusa.
2. Il corrispettivo contrattuale è remunerativo di tutte le prestazioni, attività, obblighi e oneri posti a carico dell'Appaltatore dal presente contratto, dalla lex specialis e dalla normativa vigente, ivi inclusi gli oneri organizzativi, assicurativi, contributivi, previdenziali, formativi e di coordinamento.
3. Il corrispettivo contrattuale è soggetto al meccanismo dello split payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. L'IVA applicabile è nella misura del 5% ai sensi dell'art. 124 del D.P.R. n. 633/1972 e del n. 41-bis della Tabella A, Parte II allegata allo stesso D.P.R., trattandosi di prestazioni socio-assistenziali.

Art. 11 – Revisione prezzi

1. Il presente contratto è soggetto alla revisione obbligatoria dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice.
2. La revisione dei prezzi si attiva automaticamente al verificarsi di una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo contrattuale.
3. La revisione opera nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione eccedente la soglia del 5%, applicata esclusivamente alle prestazioni da eseguire.
4. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizza l'Indice delle Retribuzioni Contrattuali Orarie (IR) elaborato dall'ISTAT con riferimento alla divisione ATECO 88 – Assistenza sociale non residenziale, in coerenza con il codice ATECO dell'appalto (88.99.09) e con il CPV di livello superiore 85312000-9, come indicato nel Disciplinare di gara.
5. Il monitoraggio della variazione dei costi è effettuato con cadenza annuale, alla fine di ciascun anno scolastico, sulla base degli indici ISTAT pubblicati. Il DEC redige apposita relazione e la trasmette al RUP per i provvedimenti conseguenti.
6. La revisione dei prezzi si applica, alle medesime condizioni, anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 del Codice.
7. La revisione dei prezzi non è applicabile ai corrispettivi già liquidati e pagati. L'Appaltatore che intenda avvalersi del diritto alla revisione deve formulare apposita istanza motivata al RUP, corredata della documentazione comprovante la variazione dei costi.

Art. 12 – Modalità di contabilizzazione delle prestazioni

1. Le prestazioni sono contabilizzate su base mensile, attraverso le schede mensili di attività predisposte dall'Appaltatore, viste dal Coordinatore e trasmesse al DEC entro 5 giorni lavorativi dal termine di ciascun mese.
2. Le schede mensili devono contenere, per ciascun alunno e per ciascuna giornata di servizio, le seguenti informazioni:
 - nome e cognome dell'alunno (nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali);



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

- plesso scolastico frequentato;
 - nome e qualifica dell'operatore assegnato;
 - ore di servizio effettivamente svolte, distinte per tipologia di prestazione;
 - eventuali assenze, sostituzioni o interruzioni del servizio, con motivazione.
3. Per le prestazioni di trasporto, le schede mensili devono indicare i chilometri percorsi per ciascuna tratta, la data e il nome dell'alunno trasportato, nonché il mezzo utilizzato.
4. Il DEC, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione delle schede mensili, emette il certificato di regolare esecuzione mensile ai sensi dell'art. 116 del Codice e dell'Allegato II.14, attestando la conformità delle prestazioni svolte alle previsioni contrattuali e al PEI di ciascun alunno.
5. In caso di rilevazione di irregolarità o difformità, il DEC sospende l'emissione del certificato e avvia il procedimento di contestazione ai sensi dell'art. 45 del presente contratto.

Art. 13 – Fatturazione e pagamenti

1. I pagamenti del corrispettivo contrattuale avvengono per stati di avanzamento mensili, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla presentazione di regolare fattura elettronica al protocollo del Comune di Assemini, previa emissione del certificato di regolare esecuzione mensile di cui all'art. 12.
2. La fattura elettronica deve essere trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, con il codice univoco ufficio [●] e il Codice Fiscale/P. IVA della Stazione Appaltante, e deve obbligatoriamente indicare:
- il numero e la data del contratto;
 - il CIG [●] e il CUI: S80004870921202500001;
 - il numero di riferimento del certificato di regolare esecuzione mensile;
 - il numero di ore per ciascuna figura professionale (E2, D2, C1);
 - il costo orario contrattuale per ciascuna figura;
 - il numero di chilometri per il servizio di trasporto e il rimborso chilometrico corrispondente;
 - il totale imponibile, l'IVA al 5% (con annotazione "IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972"), il totale complessivo.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, è operata sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), che non deve essere indicata in fattura dall'Appaltatore. Tale ritenuta è svincolata dalla Stazione Appaltante in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo e del Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante l'assenza di inadempienze contributive.
4. Il pagamento dell'anticipazione contrattuale nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale è disposto ai sensi dell'art. 125 del Codice, previa presentazione da parte dell'Appaltatore di idonea garanzia fidejussoria pari all'importo dell'anticipazione, con le modalità e i termini indicati dall'art. 125, comma 3, del Codice.
5. Il pagamento è condizionato alla regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore, attestata dal DURC in corso di validità. In caso di DURC irregolare, la Stazione Appaltante sospende il pagamento fino alla regolarizzazione, senza che ciò costituisca mora del debitore.
6. In caso di ritardo nel pagamento non imputabile alla Stazione Appaltante, si applicano gli interessi moratori ai sensi del



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nella misura del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'esecuzione del presente contratto.
2. L'Appaltatore si impegna a utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, comunicati alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'apertura o, se già esistenti, entro 7 giorni dalla stipula del contratto, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN), delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operarvi.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In ogni ordine di pagamento deve essere riportato il CIG [●] del presente appalto.
4. L'Appaltatore si impegna a inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti stipulati per l'esecuzione del presente appalto, clausole che impongano ai subcontraenti di assumere gli stessi obblighi di tracciabilità, con l'indicazione del CIG di cui al comma 3.
5. La violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010. Sono altresì applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla medesima Legge, nella misura compresa tra €500 e €3.000 per ciascuna violazione.

Art. 15 – Split payment e regime fiscale

1. Il presente contratto è soggetto al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. La Stazione Appaltante versa direttamente all'Erario l'IVA indicata nelle fatture dell'Appaltatore, trattenendola dall'importo da corrispondere.
2. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'aliquota IVA ridotta del 5% ai sensi del numero 41-bis della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, trattandosi di prestazioni di assistenza e integrazione scolastica rese a favore di persone con disabilità.
3. Nelle fatture emesse dall'Appaltatore deve essere riportata la seguente annotazione: "IVA da versarsi a cura del committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (split payment)".
4. Eventuali variazioni del regime fiscale applicabile, disposte per legge nel corso dell'esecuzione contrattuale, sono immediatamente operative e non richiedono modifica del contratto, ferma restando l'invarianza del corrispettivo netto.

PARTE IV – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 16 – Avvio dell'esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 17 del Codice e dell'Allegato II.14, il RUP, su proposta del DEC, emette l'ordine di avvio dell'esecuzione del servizio, che coincide con l'inizio dell'anno scolastico 2026/2027 e, comunque, non oltre il [●] settembre 2026.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

2. In caso di urgenza debitamente motivata, la Stazione Appaltante può autorizzare l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, anche in pendenza della stipula del contratto, ferma restando la registrazione degli atti da parte degli organi competenti.

3. Prima dell'avvio dell'esecuzione, e comunque non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'ordine di avvio, l'Appaltatore è tenuto a:

- a) comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del Referente e del Coordinatore designati ai sensi degli artt. 18 e 19;
- b) trasmettere copia della polizza assicurativa di cui all'art. 40;
- c) presentare la dichiarazione di conformità agli obblighi in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità ai sensi della Legge n. 68/1999 e la certificazione di cui all'art. 17 della medesima legge;
- d) comunicare gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 14;
- e) consegnare l'elenco nominativo del personale che sarà impiegato nell'esecuzione del servizio, con indicazione delle relative qualifiche e dei documenti comprovanti i requisiti professionali richiesti;
- f) consegnare per ciascun operatore il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, attestante l'assenza di condanne per reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale;
- g) presentare copia del DUVRI aggiornato, se richiesto dal DEC in ragione di specifiche condizioni operative;
- h) confermare l'avvenuta formazione del personale sulle procedure di sicurezza nei plessi scolastici in cui è chiamato a operare.

4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini indicati è causa di contestazione dell'inadempimento ai sensi dell'art. 45 e può determinare l'applicazione delle penali di cui all'art. 46.

Art. 17 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. La Stazione Appaltante nomina quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il/la [●], in possesso dei requisiti professionali adeguati alla tipologia e alla complessità del servizio ai sensi dell'Allegato II.14 al Codice.

2. Il DEC esercita le funzioni di supervisione, coordinamento e controllo dell'esecuzione contrattuale, con i poteri e i compiti stabiliti dall'art. 114 del Codice e dall'Allegato II.14, e in particolare:

- a) emette i certificati di regolare esecuzione mensili ai sensi dell'art. 12 del presente contratto;
- b) verifica la corrispondenza delle prestazioni svolte alle previsioni contrattuali, al Capitolato e ai PEI degli alunni;
- c) autorizza le variazioni delle prestazioni nei limiti della lex specialis;
- d) effettua o dispone ispezioni e controlli presso i plessi scolastici;
- e) presiede le riunioni mensili con il Coordinatore e le riunioni trimestrali con l'équipe;
- f) contesta gli inadempimenti ai sensi dell'art. 45;
- g) propone al RUP l'applicazione delle penali di cui all'art. 46;
- h) propone al RUP la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 48.

3. La sostituzione del DEC è comunicata all'Appaltatore con congruo preavviso e non incide sulla validità del contratto.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Art. 18 – Responsabile dell'appaltatore

1. L'Appaltatore designa, quale proprio referente operativo nei confronti della Stazione Appaltante, il/la [●], nominato/a Responsabile dell'Appaltatore (di seguito anche "Referente"), con piena disponibilità a rispondere delle comunicazioni e delle richieste della Stazione Appaltante nell'orario ordinario di servizio.

2. Il Responsabile dell'Appaltatore:

- a) riceve e trasmette all'Appaltatore tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante relative all'esecuzione del contratto;
- b) partecipa alle riunioni mensili con il DEC;
- c) coordina la risposta dell'Appaltatore alle contestazioni della Stazione Appaltante;
- d) sovrintende all'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione dei dati da parte del personale dell'Appaltatore;
- e) assicura la reperibilità telefonica durante l'orario di servizio per le comunicazioni urgenti della Stazione Appaltante.

3. La sostituzione del Responsabile dell'Appaltatore è comunicata alla Stazione Appaltante con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, salvo i casi di forza maggiore o urgenza documentata.

Art. 19 – Organizzazione del servizio

1. L'Appaltatore organizza il servizio in conformità al Progetto tecnico presentato in sede di offerta (Allegato n. [●]), che costituisce parte integrante del presente contratto, e alle indicazioni fornite annualmente dalla Stazione Appaltante prima dell'avvio di ciascun anno scolastico.

2. L'Appaltatore garantisce la continuità del servizio attraverso:

- a) la stabilità del personale in misura non inferiore al 90% nel corso del medesimo anno scolastico;
- b) la continuità degli educatori con esperienza nel servizio precedente, nella misura minima del 75% all'avvio di ciascun anno scolastico, salvo dimissioni volontarie o specifiche richieste della Stazione Appaltante.

3. Il Coordinatore è tenuto a garantire la propria presenza operativa per l'intera durata del servizio, in misura adeguata al numero di alunni e plessi gestiti, e comunque per un numero di ore non inferiore a quelle previste contrattualmente.

4. L'Appaltatore, con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, comunica al DEC ogni variazione significativa nell'organizzazione del servizio, incluse variazioni nelle assegnazioni degli operatori ai singoli alunni.

5. Nelle sostituzioni del personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del presente contratto.

Art. 20 – Coordinamento con Comune, scuole, famiglie e servizi sanitari

1. Il Comune, tramite il DEC, svolge le seguenti funzioni di raccordo:

- gestione delle domande di accesso al servizio e assegnazione delle risorse agli alunni, secondo criteri condivisi con il GLI di ciascuna istituzione scolastica;
- partecipazione alle riunioni del GLI;
- comunicazione con i servizi sanitari e sociali territoriali per la definizione dei PEI;
- verifica dell'esecuzione e monitoraggio della qualità del servizio.

2. L'Appaltatore è tenuto a:

- raccordarsi costantemente con i docenti, i dirigenti scolastici, le famiglie e i servizi sanitari competenti per garantire la coerenza degli interventi con il PEI;



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

- comunicare ai docenti le ipotesi di intervento scritte predisposte per ciascun alunno;
 - informare le famiglie sull'andamento del servizio e orientarle verso i servizi territoriali disponibili;
 - riferire tempestivamente al DEC ogni situazione di criticità o emergenza riguardante gli alunni.
3. Il Comune non è responsabile nei confronti dell'Appaltatore per eventuali difficoltà organizzative derivanti dalla collaborazione con le istituzioni scolastiche, che operano in regime di autonomia ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

Art. 21 – Partecipazione ai GLO

1. Su specifica richiesta del DEC e previa autorizzazione scritta dello stesso, gli operatori dell'Appaltatore partecipano alle riunioni dei Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO) di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 66/2017 e s.m.i.
2. La partecipazione ai GLO rientra nel monte ore contrattuale e non dà diritto a compensi aggiuntivi.
3. Il Coordinatore è tenuto a informare il DEC dell'esito delle riunioni dei GLO e delle indicazioni operative adottate per ciascun alunno entro 5 giorni lavorativi dalla riunione.

Art. 22 – Monitoraggio, rendicontazione e reportistica

1. L'Appaltatore è tenuto a predisporre e trasmettere al DEC la seguente documentazione periodica:
 - a) Schede mensili di attività: entro 5 giorni lavorativi dal termine di ciascun mese, contenenti i dati di cui all'art. 12, comma 2;
 - b) Relazione semestrale: al termine del primo semestre di ciascun anno scolastico, contenente un'analisi dell'andamento del servizio, le criticità riscontrate e le azioni correttive adottate;
 - c) Relazione annuale finale: entro 30 giorni dal termine di ciascun anno scolastico, contenente per ciascun alunno una valutazione degli obiettivi raggiunti rispetto al PEI, a firma del Coordinatore, da trasmettere anche alle istituzioni scolastiche interessate.
2. La Stazione Appaltante effettua un monitoraggio annuale della soddisfazione dell'utenza (famiglie e docenti) mediante questionari di customer satisfaction. L'Appaltatore è tenuto a collaborare con la Stazione Appaltante per la somministrazione dei questionari e per l'analisi dei risultati.
3. Il DEC redige un report standardizzato di monitoraggio al termine di ciascun anno scolastico, sulla base degli indicatori di accessibilità, tempestività, trasparenza, correttezza ed efficacia definiti dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 22 novembre 2023, che costituisce parte integrante del sistema di controllo del servizio.

Art. 23 – Continuità del servizio

1. Il servizio ha carattere continuativo e non può essere interrotto per ragioni organizzative, gestionali o finanziarie imputabili all'Appaltatore.
2. In caso di sciopero del personale, l'Appaltatore è tenuto a garantire i servizi minimi essenziali, secondo la normativa vigente in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali (Legge 12 giugno 1990, n. 146 e s.m.i.), e a comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante lo stato di agitazione con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.
3. L'Appaltatore adotta tutte le misure organizzative necessarie per assicurare la continuità del servizio in caso di assenza, per qualsiasi causa, del personale impiegato, secondo le disposizioni di cui all'art. 27.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Art. 24 – Gestione delle emergenze

1. In caso di emergenza che richieda l'interruzione immediata del servizio in uno o più plessi scolastici (evacuazioni, eventi calamitosi, pandemie, etc.), l'Appaltatore si attiene alle disposizioni impartite dal dirigente scolastico competente e dal DEC, garantendo in ogni caso la sicurezza degli alunni.
2. L'Appaltatore comunica tempestivamente al DEC ogni situazione di emergenza che possa incidere sull'erogazione del servizio.
3. Le interruzioni del servizio derivanti da cause di forza maggiore o da provvedimenti delle autorità pubbliche non sono imputabili all'Appaltatore e non danno luogo all'applicazione di penali, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante alla riduzione proporzionale del corrispettivo per le prestazioni non rese.

PARTE V – PERSONALE

Art. 25 – Personale impiegato

1. L'Appaltatore impiega nell'esecuzione del presente contratto il personale indicato nell'offerta tecnica (Allegato n. [●]) e nel piano di riassorbimento del personale (Allegato n. [●]), nel rispetto dei requisiti professionali di cui all'art. 26.
2. Prima dell'avvio dell'esecuzione, e tempestivamente in caso di variazioni nel corso del contratto, l'Appaltatore trasmette al DEC l'elenco nominativo aggiornato del personale impiegato, con indicazione per ciascun soggetto di: generalità complete, codice fiscale, qualifica professionale, livello CCNL, tipo di contratto di lavoro, orario settimanale.
3. Il personale impiegato deve essere in possesso di regolare rapporto di lavoro con l'Appaltatore. Non è consentito il ricorso a forme di somministrazione di lavoro irregolari o a rapporti di lavoro autonomo per le prestazioni di assistenza diretta agli alunni.
4. Ogni variazione nella composizione del personale impiegato è comunicata al DEC entro 24 ore, con indicazione delle motivazioni e del sostituto designato.

Art. 26 – Requisiti professionali

1. Il personale impiegato nell'esecuzione del servizio deve possedere i seguenti requisiti minimi:

a) Coordinatore (livello E2):

- diploma di laurea triennale o magistrale in discipline psico-pedagogiche, sociologiche o affini, ovvero titolo equipollente;
- esperienza professionale documentata nel settore dei servizi sociali o educativi di almeno 3 (tre) anni;
- conoscenza della normativa vigente in materia di inclusione scolastica.

b) Educatori professionali socio-pedagogici (livello D2):

- diploma di laurea triennale in scienze dell'educazione o titolo equipollente, ovvero diploma di educatore professionale conseguito prima dell'entrata in vigore della Legge n. 205/2017, in conformità all'art. 1, commi 594-600, della medesima Legge;
- esperienza professionale documentata nel settore dell'assistenza educativa scolastica di almeno 2 (due) anni.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

c) Operatori socio-sanitari (livello C1):

- attestato di qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS) rilasciato ai sensi del D.M. 22 febbraio 2000, n. 69, o titolo equipollente;

- esperienza professionale documentata nel settore dell'assistenza alla persona di almeno 1 (uno) anno.

2. Per tutto il personale impiegato a contatto con i minori è obbligatorio, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, l'ottenimento e la conservazione del certificato del casellario giudiziale attestante l'assenza di condanne definitive o di procedimenti penali in corso per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale. L'Appaltatore verifica e documenta il possesso di tale requisito prima dell'assegnazione del personale al servizio e, successivamente, con cadenza annuale o su richiesta del DEC.

3. L'Appaltatore è tenuto a verificare e a documentare il possesso dei requisiti professionali di cui al presente articolo prima dell'assegnazione del personale al servizio e a conservare copia della documentazione per tutta la durata contrattuale, mettendola a disposizione del DEC su richiesta.

Art. 27 – Sostituzioni del personale

1. In caso di assenza del personale per qualsiasi causa (malattia, ferie, permessi, forza maggiore), l'Appaltatore provvede alla sostituzione nel rispetto delle seguenti regole:

- a) per assenze di durata superiore a 5 giorni lavorativi: sostituzione obbligatoria con personale in possesso della medesima qualifica professionale del sostituto;

- b) per assenze di durata pari o inferiore a 5 giorni lavorativi: è consentita la sostituzione con personale di qualifica inferiore, purché adeguata alle esigenze assistenziali dell'alunno, con conseguente liquidazione della prestazione al costo orario della qualifica del sostituto.

2. Le sostituzioni sono comunicate al DEC con la massima tempestività e, ove possibile, con preavviso. La comunicazione indica il nominativo del sostituto, la qualifica, le credenziali professionali e la durata prevista della sostituzione.

3. L'Appaltatore garantisce che il sostituto sia a conoscenza delle specificità del PEI dell'alunno assistito e delle modalità operative del servizio.

4. La mancata sostituzione del personale assente, che determini l'interruzione del servizio, è soggetta all'applicazione delle penali di cui all'art. 46.

Art. 28 – Clausola sociale

1. Ai sensi dell'art. 57 del Codice, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore uscente per l'esecuzione del medesimo servizio, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato all'art. 29, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.

2. Il piano di riassorbimento del personale, presentato dall'Appaltatore in sede di offerta (Allegato n. [●]), costituisce parte integrante e vincolante del presente contratto. L'Appaltatore è tenuto a dare esecuzione al piano entro i termini indicati



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

nello stesso.

3. L'elenco del personale attualmente impiegato dall'operatore uscente nell'esecuzione del servizio, con indicazione di qualifica, livello di inquadramento, sede di lavoro, monte ore e trattamento economico, è riportato nell'Allegato n. [●] al presente contratto.
4. L'Appaltatore riconosce al personale riassorbito l'anzianità maturata presso il precedente datore di lavoro ai fini del trattamento economico e normativo previsto dal CCNL.
5. La Stazione Appaltante si riserva di verificare l'attuazione della clausola sociale, richiedendo all'Appaltatore documentazione comprovante l'avvenuta assunzione del personale indicato nel piano di riassorbimento.
6. In conformità agli obiettivi di parità di genere e di inserimento lavorativo giovanile, l'Appaltatore riserva almeno il 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni effettuate per l'esecuzione del presente contratto a lavoratrici, e almeno il 30% (trenta per cento) a lavoratori di età inferiore a 36 anni. Tale obbligo si applica alle assunzioni che non siano obbligate dalla clausola sociale di cui al comma 1.

Art. 29 – Applicazione del CCNL

1. L'Appaltatore applica integralmente al personale impiegato nell'esecuzione del presente contratto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Cooperative Sociali (Codice CNEL T151), stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, nella versione in vigore alla data di esecuzione delle prestazioni.
2. In alternativa, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice, l'Appaltatore può applicare un diverso contratto collettivo, purché garantisca ai lavoratori impiegati le medesime tutele economiche e normative previste dal CCNL indicato al comma 1. L'equivalenza delle tutele deve essere dimostrata mediante apposita documentazione trasmessa alla Stazione Appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione, ai sensi dell'Allegato I.01 al Codice.
3. L'Appaltatore è tenuto a esporre nei luoghi di lavoro le tabelle dei minimi retributivi previsti dal CCNL applicato, ai sensi dell'art. 23-bis del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 30 – Obblighi retributivi e contributivi

1. L'Appaltatore si obbliga ad adempiere integralmente e puntualmente a tutti gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali previsti dalla normativa vigente e dal CCNL applicato nei confronti di tutto il personale impiegato nell'esecuzione del presente contratto. Tali obblighi includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi INPS, INAIL e ad eventuali casse edili o altri enti bilaterali.
2. L'Appaltatore è responsabile in solido con i propri subappaltatori per l'osservanza delle norme in materia retributiva e contributiva nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice.
3. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di inadempienza contributiva dell'Appaltatore risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi ovvero ai lavoratori.
4. I dipendenti dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1676 del Codice Civile, possono proporre azione diretta contro la



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Stazione Appaltante per conseguire quanto loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che la Stazione Appaltante ha verso l'Appaltatore al momento della proposizione della domanda.

5. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione e ad ogni richiesta, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché il DURC in corso di validità.

6. L'Appaltatore dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e si impegna a presentare, su richiesta della Stazione Appaltante, la certificazione di cui all'art. 17 della medesima legge.

Art. 31 – Formazione e aggiornamento

1. L'Appaltatore si impegna a garantire al proprio personale impiegato nel servizio un programma di formazione e aggiornamento continuo, con oneri a proprio totale carico, al fine di assicurare la costante adeguatezza delle competenze professionali alle esigenze del servizio e all'evoluzione della normativa di settore.

2. Il programma formativo deve includere, in via prioritaria:

- a) formazione specifica sulle diverse tipologie di disabilità e sulle metodologie di intervento educativo e assistenziale;
- b) aggiornamento sulla normativa in materia di inclusione scolastica (D.Lgs. 66/2017 e s.m.i., D.I. 182/2020);
- c) formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con specifico riferimento ai rischi presenti negli ambienti scolastici e alle procedure di emergenza ed evacuazione dei plessi interessati dal servizio;
- d) formazione in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

3. L'Appaltatore, prima dell'avvio del servizio e con cadenza annuale, presenta al DEC il piano formativo programmato per l'anno scolastico di riferimento. Il DEC può richiedere integrazioni o modifiche al piano qualora lo ritenga necessario per garantire la qualità del servizio.

Art. 32 – Codice di comportamento

1. L'Appaltatore e tutto il personale da esso impiegato nell'esecuzione del presente contratto, in quanto soggetti che entrano in relazione con la pubblica amministrazione, sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché del Codice di Comportamento integrativo del Comune di Assemini, approvato con [atto e numero].

2. L'Appaltatore si impegna a portare a conoscenza del proprio personale il contenuto dei predetti codici di comportamento e a vigilare sulla loro osservanza. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce grave inadempimento contrattuale e può essere causa di applicazione di penali e, nei casi più gravi, di risoluzione del contratto.

PARTE VI – SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI

Art. 33 – Sicurezza sul lavoro

1. L'Appaltatore è datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per il personale impiegato nell'esecuzione del servizio ed è pertanto responsabile dell'adempimento di tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

inclusa la valutazione dei rischi specifici, la sorveglianza sanitaria, la formazione e l'informazione dei lavoratori e la fornitura dei dispositivi di protezione individuale.

2. La responsabilità per la sicurezza degli ambienti scolastici (edifici, impianti, arredi) rimane in capo alle singole Autonomie Scolastiche, quali datori di lavoro del personale scolastico.
3. L'Appaltatore si impegna a far sì che il proprio personale prenda visione dei Piani per la Sicurezza e dei Piani di Emergenza ed Evacuazione di ciascun plesso scolastico in cui opera, e partecipi attivamente alle esercitazioni periodiche organizzate dalle istituzioni scolastiche.

Art. 34 – DUVRI e costi della sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, la Stazione Appaltante ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), allegato agli atti di gara, dal quale è emerso che non sussistono rischi di interferenza tra le attività dell'Appaltatore e quelle del personale scolastico o di altri soggetti presenti nei plessi.
2. Pertanto, i costi della sicurezza per rischi da interferenze sono pari a € 0,00 (zero/00).
3. Restano a totale carico dell'Appaltatore i costi relativi alla sicurezza per i rischi specifici propri della sua attività d'impresa (costi della sicurezza aziendale), i quali si intendono ricompresi e remunerati nell'importo contrattuale offerto.

Art. 35 – Tutela dei minori

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, si obbliga a verificare, prima di impiegare qualsiasi operatore in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, l'assenza di condanne definitive per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'assenza di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
2. Tale verifica deve essere effettuata mediante richiesta del certificato del casellario giudiziale per ciascun operatore. Copia di tali certificati, o di dichiarazione sostitutiva resa dagli operatori ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere conservata dall'Appaltatore e messa a disposizione del DEC per eventuali controlli.
3. L'impiego di personale privo di tale verifica costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 46, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 36 – Riservatezza

1. L'Appaltatore e il suo personale sono tenuti al più stretto riserbo su qualsiasi notizia, informazione, dato o documento di cui vengano a conoscenza in occasione o a causa dell'esecuzione del presente contratto, con particolare riferimento ai dati personali, sanitari e giudiziari degli alunni e delle loro famiglie.
2. L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto e la sua violazione costituisce grave inadempimento, con conseguente applicazione delle penali previste e fatta salva la richiesta di risarcimento del maggior danno.

Art. 37 – Trattamento dei dati personali



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, tratteranno dati personali ai sensi della normativa vigente, agendo in qualità di autonomi Titolari o, a seconda delle attività, di Responsabile e Titolare del trattamento.
2. Il Comune di Assemini è Titolare del trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie, necessari per l'attivazione e la gestione amministrativa del servizio. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) del Comune è [●], contattabile all'indirizzo [●].
3. L'Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR per tutte le operazioni di trattamento eseguite per conto del Comune nell'erogazione del servizio, come meglio specificato nel successivo art. 38.
4. I dati personali oggetto di trattamento potranno includere dati comuni (anagrafici, di contatto), categorie particolari di dati (dati relativi alla salute, ai sensi dell'art. 9 GDPR) e dati relativi a condanne penali o reati (ai sensi dell'art. 10 GDPR), nella misura strettamente necessaria al perseguimento delle finalità del servizio.
5. L'Appaltatore si impegna a trattare i dati in conformità ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. I dati saranno conservati per tutta la durata del contratto e, successivamente, fino al 31 dicembre 2029, salvo diversi obblighi di legge o richieste dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 38 – Nomina a responsabile esterno del trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Comune di Assemini, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Appaltatore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.
2. L'Appaltatore si impegna a:
 - a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare (ivi comprese le disposizioni del presente contratto e del Capitolato), anche in caso di trasferimento di dati verso un paese terzo;
 - b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - c) adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del GDPR;
 - d) non ricorrere ad altri responsabili del trattamento ("sub-responsabili") senza la preventiva autorizzazione scritta del Titolare. In caso di autorizzazione, imporre al sub-responsabile i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto;
 - e) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate per soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti;
 - f) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR (sicurezza, notifica data breach, valutazione d'impatto);
 - g) al termine del servizio, su scelta del Titolare, cancellare o restituire tutti i dati personali e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o nazionale ne preveda la conservazione;
 - h) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

presente articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, condotte dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

3. L'Appaltatore designa quale proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), se nominato, il/la Sig./Dott. [●], contattabile all'indirizzo [●].

PARTE VII – GARANZIE E RESPONSABILITÀ

Art. 39 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, inclusi gli obblighi di risarcimento del danno derivanti dall'inadempimento, l'Appaltatore ha costituito una garanzia definitiva per un importo pari al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale, e quindi per € [●], mediante [fideiussione bancaria/polizza assicurativa] n. [●] del [●] rilasciata da [●], con validità per tutta la durata del contratto e fino a 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.
2. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo avviene con le modalità previste dall'art. 117, comma 7, del Codice.
3. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della garanzia, previa semplice comunicazione scritta all'Appaltatore e al garante, per provvedere al pagamento di penali, per il risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento e per rimborsare le somme che avesse dovuto versare a terzi in conseguenza di inadempienze dell'Appaltatore.

Art. 40 – Polizze assicurative

1. L'Appaltatore ha stipulato e si impegna a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO), a copertura di tutti i danni, corporali, materiali e patrimoniali, che potessero derivare a terzi, inclusi gli utenti del servizio e la Stazione Appaltante, o ai propri dipendenti, in conseguenza dell'esecuzione del servizio.
2. La polizza, stipulata con la Compagnia [●], n. [●] del [●], prevede un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00) per sinistro, per anno e per persona, come richiesto dal Capitolato.
3. Copia della polizza e delle quietanze di pagamento dei premi annuali devono essere trasmesse al DEC. Il mancato pagamento dei premi costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 41 – Responsabilità dell'appaltatore

1. L'Appaltatore assume la piena ed esclusiva responsabilità per la corretta e puntuale esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, nonché per il rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento applicabili.
2. L'Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura causati alla Stazione Appaltante, ai suoi dipendenti, agli utenti del servizio e a terzi, in dipendenza di azioni od omissioni proprie o del personale da esso impiegato, anche ausiliario o subappaltatore.

Art. 42 – Manleva dell'Amministrazione



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

1. L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne e a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o richiesta risarcitoria avanzata da terzi, inclusi i propri dipendenti e gli utenti del servizio, per danni a persone o cose derivanti dall'esecuzione del servizio, anche qualora tali pretese siano dirette nei confronti della Stazione Appaltante.
2. In caso di azione giudiziaria promossa contro la Stazione Appaltante per fatti connessi all'esecuzione del servizio, l'Appaltatore si impegna a intervenire nel giudizio e a farsi carico di ogni onere, spesa e conseguenza, anche economica.

Art. 43 – Danni a persone e cose

1. L'Appaltatore risponde direttamente di tutti i danni cagionati a persone, animali o cose, pubbliche o private, durante l'esecuzione del servizio, per fatto proprio, dei suoi dipendenti, dei suoi ausiliari o per l'uso di mezzi, attrezzature e materiali.
2. Qualsiasi danno deve essere immediatamente segnalato al DEC. L'Appaltatore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, all'immediato ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento integrale del danno causato.

PARTE VIII – CONTROLLI, INADEMPIMENTI E SANZIONI

Art. 44 – Verifiche e controlli

1. Il DEC esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione del servizio, in conformità a quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato e dalla normativa vigente.
2. Il DEC ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, ispezioni e verifiche presso i plessi scolastici per accertare la qualità delle prestazioni, la qualifica e la presenza del personale, il rispetto degli orari e delle modalità operative concordate.
3. L'Appaltatore è tenuto a fornire al DEC tutta la collaborazione necessaria e a mettere a disposizione la documentazione richiesta per lo svolgimento delle attività di controllo.

Art. 45 – Contestazione degli inadempimenti

1. Qualora il DEC, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri inadempimenti, irregolarità o difformità rispetto agli obblighi contrattuali, procede alla formale contestazione scritta all'Appaltatore, tramite PEC.
2. Nella contestazione sono indicati con precisione i fatti, le disposizioni violate e il termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro cui l'Appaltatore deve presentare le proprie controdeduzioni e/o porre rimedio all'inadempimento.
3. Decorso inutilmente tale termine, o qualora le giustificazioni fornite non siano ritenute idonee, il RUP, su proposta del DEC, adotta i provvedimenti sanzionatori previsti (applicazione di penali, esecuzione in danno, risoluzione del contratto).

Art. 46 – Penali

1. In caso di ritardo o inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di agire per il risarcimento del maggior danno, saranno applicate le seguenti penali, come previsto dall'art. 14 del Capitolato:
 - a) per ogni ora di mancata o ritardata esecuzione del servizio, non dovuta a cause di forza maggiore: € 50,00;



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

- b) per l'impiego di personale privo dei requisiti professionali richiesti: € 150,00 per ogni giorno e per ogni operatore irregolare;
 - c) per la mancata sostituzione del personale assente: € 100,00 per ogni giorno di mancata sostituzione;
 - d) per ogni violazione accertata degli obblighi di riservatezza e trattamento dati: € 500,00;
 - e) per ogni altra violazione degli obblighi contrattuali non specificamente sanzionata: da € 50,00 a € 250,00 a seconda della gravità, a insindacabile giudizio del DEC.
2. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale. Raggiunto tale limite, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento.
3. Le penali sono applicate mediante trattenuta sui pagamenti dovuti all'Appaltatore, previa formale contestazione ai sensi dell'art. 45.

Art. 47 – Esecuzione in danno

1. In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore che pregiudichi la continuità e la regolarità del servizio, la Stazione Appaltante, previa diffida ad adempiere rimasta ineseguita, ha la facoltà di disporre l'esecuzione in danno, affidando a terzi l'esecuzione delle prestazioni non adempiute, con addebito di tutti i maggiori costi e oneri all'Appaltatore inadempiente.
2. Le somme dovute dall'Appaltatore per l'esecuzione in danno sono compensate con i crediti vantati dallo stesso o, in subordine, escutendo la garanzia definitiva.

Art. 48 – Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere, in caso di grave inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali.
2. Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con semplice comunicazione scritta della Stazione Appaltante di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi, come indicati anche all'art. 13 del Capitolato:
 - a) perdita di uno dei requisiti generali o speciali di partecipazione alla gara;
 - b) fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (salvo autorizzazione del giudice);
 - c) mancato avvio del servizio nei termini stabiliti;
 - d) grave e reiterata violazione degli obblighi retributivi e contributivi;
 - e) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
 - f) raggiungimento del limite massimo delle penali (10%);
 - g) grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di sicurezza, privacy o tutela dei minori;
 - h) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010).

Art. 49 – Recesso della stazione appaltante

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la soppressione del servizio o per impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile alle parti.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

2. Il recesso è esercitato con comunicazione scritta da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso di 20 (venti) giorni.
3. In caso di recesso, all'Appaltatore spetta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del recesso, oltre al 10% dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite, conformemente all'art. 123, comma 4, del Codice.

Art. 50 – Sospensione dell'esecuzione

1. Il DEC può disporre la sospensione, totale o parziale, dell'esecuzione del contratto per ragioni di pubblico interesse o necessità, ovvero per circostanze speciali che impediscano temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte, redigendo apposito verbale di sospensione.
2. Durante il periodo di sospensione per cause non imputabili all'Appaltatore, allo stesso non spetta alcun compenso, ma ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini di legge, secondo quanto previsto dall'art. 121, comma 5, del Codice.

Art. 51 – Modifiche in corso di esecuzione

1. Il presente contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 del Codice.
2. In particolare, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, alle stesse condizioni economiche e normative. L'Appaltatore è obbligato a eseguire la variazione senza poter vantare diritto alla risoluzione.
3. Eventuali altre modifiche, necessitate da circostanze imprevedute e imprevedibili, sono ammesse nel rispetto dei limiti di valore e delle condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. c) del Codice.

PARTE IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 – Divieto di cessione del contratto

1. È nullo ogni patto con il quale l'Appaltatore ceda a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto. La cessione del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 48.
2. È fatta salva l'ipotesi di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, purché autorizzata dalla Stazione Appaltante e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2), del Codice.

Art. 53 – Subappalto

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del Codice e dalla lex specialis di gara. È vietato l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni che caratterizzano l'appalto.
2. L'Appaltatore che intenda subappaltare parte delle prestazioni deve richiedere la preventiva autorizzazione scritta alla Stazione Appaltante, trasmettendo la documentazione richiesta dall'art. 119, comma 5, del Codice.
3. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi contrattuali e per gli adempimenti



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

retributivi e contributivi verso i dipendenti del subappaltatore.

4. I pagamenti dovuti al subappaltatore sono corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante, su richiesta, nei casi e con le modalità di cui all'art. 119, comma 13, del Codice.

Art. 54 – Accesso agli atti e trasparenza

1. L'accesso agli atti della procedura di gara e del presente contratto è disciplinato dagli artt. 35 e 36 del Codice. L'Appaltatore, in sede di offerta, ha indicato le parti della propria offerta tecnica ed economica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, motivandone la non ostensibilità.

2. La Stazione Appaltante garantisce la trasparenza dell'attività contrattuale mediante la pubblicazione dei dati e documenti previsti dalla normativa vigente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Art. 55 – Anticorruzione e conflitto di interessi

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle misure di prevenzione della corruzione adottate dal Comune di Assemini con il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e si impegna a rispettarle e a farle rispettare dal proprio personale.

2. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del Codice, che possa insorgere durante l'esecuzione del contratto.

3. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento e può comportare la risoluzione del contratto.

Art. 56 – Protocollo di legalità

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare integralmente il contenuto del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici", sottoscritto tra la Prefettura - U.T.G. di Cagliari e [●] in data [●], qualora applicabile all'oggetto del presente appalto.

2. La violazione degli impegni assunti in base a tale Protocollo costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 57 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, incluse le spese di bollo, di registrazione (ove dovuta) e ogni altra imposta o tassa, sono a esclusivo carico dell'Appaltatore.

Art. 58 – Comunicazioni tra le parti

1. Tutte le comunicazioni tra le Parti relative all'esecuzione del presente contratto dovranno avvenire per iscritto e saranno validamente effettuate se inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

- Per la Stazione Appaltante: [●]@pec.comune.assemini.ca.it
- Per l'Appaltatore: [●]@pec.[●]

2. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione dei suddetti indirizzi PEC.



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Art. 59 – Controversie e foro competente

1. È escluso il ricorso all'arbitrato.
2. Per ogni controversia relativa alla fase di affidamento, alla validità, all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto che rientri nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna.
3. Per ogni controversia che rientri nella giurisdizione del Giudice Ordinario, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Art. 60 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto e dai suoi allegati, si fa rinvio alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), del Codice Civile e di ogni altra norma di legge e di regolamento applicabile in materia.

Assemini, [●]

LA STAZIONE APPALTANTE

(Il/La [●])

[●]

(Firma digitale)

L'APPALTATORE

(Il Legale Rappresentante)

[●]

(Firma digitale)